



INTERNATIONAL CRIME ANALYSIS ASSOCIATION

STATUTO

Sede, costituzione, durata, oggetto sociale

Art. 1. E' costituita l'associazione Culturale e Ricreativa, denominata "International Crime Analysis Association" (ICAA).

Art. 2. L'associazione ha sede legale in Roma, Via Camerata Picena 379, e ha durata a tempo indeterminato.

Art. 3. L'associazione è libera, apartitica, non confessionale e non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.

Art. 4. L'associazione si pone come scopo statutario ed attività istituzionale:

a) promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell'ambito delle discipline psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative e della sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dei minori;

b) realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica;

c) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale, ricreativo, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale e culturale al tempo libero degli associati;

d) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto culturale e sociale.

e) promuovere l'assistenza e la solidarietà fra i soci.

Per raggiungere i propri fini sociali l'associazione potrà:

a) svolgere attività scientifiche, culturali, sportive, formative e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di terzi;

b) svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell'Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.

Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili di più larga partecipazione dei Soci.

L'associazione potrà istituire sedi operative secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sul territorio nazionale ed estero, determinando competenze e strutture. Le sedi secondarie saranno coordinate da un responsabile locale appartenente ai Soci Ordinari. Ogni attività ed iniziativa delle sedi periferiche dovrà essere sottoposta dal responsabile locale preliminarmente al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard tecnici ed organizzativi.

Soci

Art. 5. Possono essere soci dell'associazione tutti coloro che ne condividano gli scopi sociali che siano in possesso dei requisiti etici e morali, presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.

I soci si dividono in:

Soci ordinari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i soci simpatizzanti che presentano apposita domanda in base a particolari meriti nella ricerca scientifica e che hanno sottoscritto il Codice Etico dei Soci Ordinari. Hanno il diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione del bilancio e dei regolamenti, nonché per l'elezione degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Soci simpatizzanti. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra tutti coloro che presentano apposita domanda. Acquisiscono il diritto ad accedere all'area riservata del sito web e ad ottenere il rilascio della tessera gratuitamente ed usufruire dei servizi dell'associazione con il pagamento della relativa quota stabilita per ogni servizio erogato. Resta facoltà del Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro trenta giorni dall'evento. Non hanno diritto di voto in Assemblea.

Soci onorari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra i personaggi che si sono dimostrati particolarmente benemeriti nei confronti dell'Associazione. Non hanno diritto di voto in Assemblea. Non sono soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci onorari può essere revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle finalità dell'Associazione.

Diritti e doveri dei Soci

Art. 6. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione da parte del Consiglio Direttivo. L'appartenenza all'associazione implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto di:

1. frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione dall'associazione;
2. partecipare alle attività e alle manifestazioni promosse dall'associazione e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 7. I soci hanno diritto di ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'associazione. Le attività offerte ai soci vengono stabilite dal consiglio Direttivo in base alle risorse disponibili.

Art. 8. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal consiglio direttivo ed all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
2. quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.

Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio dei probiviri a maggioranza dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

I soci espulsi o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all'art. 6 del presente statuto.

Organi dell'associazione

Art. 10. Gli organi dell'associazione sono:

- a. l'assemblea dei soci;
- b. il Presidente
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. il Consiglio dei Probiviri;
- e. il Consiglio dei revisori dei Conti.

Art. 11. L'assemblea dei soci composta da tutti i Soci Ordinari può essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell'associazione o attraverso pubblicazione sull'apposito spazio all'interno del sito web dell'Associazione almeno dieci giorni prima della riunione e contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale assemblea di seconda convocazione.

Art. 12. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dal presidente del consiglio direttivo almeno una volta l'anno. Essa è presieduta dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, elegge e revoca il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee dei soci, rimangono affisse nei locali dell'associazione e sull'apposito spazio all'interno del sito web dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea.

Art. 13. L'assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, è convocata tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo degli associati.

Art. 14. In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari

interventuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima convocazione.

Art. 15. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art. 2352, secondo comma, del codice civile. Le assemblee ordinarie e straordinarie possono essere svolte anche per via telematica.

Art. 16. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre consiglieri e massimo di nove, eletti dall'assemblea ordinaria fra i soci ordinari e resta in carica per sette anni. I membri del consiglio sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge, fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente (se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).

Art. 17. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Le riunioni possono avvenire anche per via telematica.

Art. 18. il consiglio direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- e. delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- f. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- g. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Art. 19. Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'associazione, nonché la legale rappresentanza della firma sociale. Egli presiede e convoca l'assemblea ordinaria e il consiglio direttivo, sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'associazione, verifica che sia aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà avvalersi anche dell'ausilio di collaboratori esterni all'associazione. Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza sociale, dura in carica sette anni ed è rieleggibile; il Presidente viene nominato in seno al Consiglio Direttivo. Il Presidente ha il potere di impegnare i fondi dell'Associazione producendo dettagliato rendiconto trimestrale al Consiglio Direttivo. Il Presidente può conferire delega ad altro membro del Consiglio Direttivo per singoli atti; la delega può essere revocata in qualsiasi momento. Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente dell'associazione che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza. In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni spettano al vicepresidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio direttivo. Il Presidente nomina il Segretario dell'Associazione che tiene la contabilità e fornisce trimestralmente un resoconto sommario sulla situazione economica e annualmente un resoconto dettagliato per la presentazione del bilancio all'Assemblea dei Soci. Il consiglio direttivo è integrato dal consiglio dei revisori dei conti, composto da tre soci ordinari e responsabile della verifica tecnica dei bilanci e dal consiglio dei probiviri, composto da 5 soci ordinari e responsabile delle procedure disciplinari nei confronti dei Soci, compresi i membri del consiglio direttivo.

Patrimonio dell'associazione

Art. 20. Il fondo patrimoniale dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'associazione;
- b. dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- c. dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d. da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 21. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.

Rendiconto economico-finanziario

Art. 22. Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Art. 23. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall'assemblea ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle assemblee, rimane affisso nei locali dell'associazione durante i dieci giorni che seguono l'assemblea. Successivamente ogni socio ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al presidente. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto

Scioglimento dell'associazione

Art. 24. Lo scioglimento dell'associazione deve essere deliberato dall'assemblea dei soci ordinari con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti.

Art. 25. In caso di scioglimento l'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e conformi alle finalità dell'associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.

Disposizioni finali

Art. 26. La rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i giudizi in cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, anche temporaneo, al Vicepresidente e, in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo di quest'ultimo, al consigliere più anziano. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza o impedimento del medesimo. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda alla normativa vigente in materia.